



**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(DGRM n.1081/2008 per attività di assistenza domiciliare oncologica sul territorio dell' AV1 per l'anno 2014
(approvato con determina DG Asur n. 48 del 31/1/2014)**

L' ASUR-Area Vasta n.1 ha necessità di assicurare per l'anno 2014, mediante la stipula di apposti accordi convenzionali con le Associazioni di volontariato, l'assistenza domiciliare oncologica per gli utenti del proprio territorio (Pesaro-Fano-Urbino), secondo le modalità previste dalla DGRM n.1081/2008.

Per consentire da un lato la massima partecipazione alle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio e, dall'altra, la possibilità di libera scelta delle cure in capo all'utente è pubblicato il presente avviso per definire i termini contrattuali per l'anno 2014 fissando nell'importo di € 189.140,00, il tetto massimo di spesa.

Le associazioni che verranno indicate come idonee a fornire il servizio per l'Area Vasta verranno convenzionate, secondo il modello approvato con DGRM 1081/2008 allegato e remunerate sulla base delle tariffe per tipologia ivi indicate A – B – C (artt. 8 e 9).

Resta inteso, comunque, che il tetto complessivo di spesa sopra indicato non potrà essere superato e quindi il rimborso delle prestazioni rese verrà assegnato in maniera semestrale, proporzionalmente al numero di pazienti assistiti.

Possono presentare domanda tutte le associazioni di volontariato, operanti sul territorio, dell' AV 1 Pesaro, Fano e Urbino che posseggono i requisiti richiesti dal presente avviso e che presenteranno idonea e documentata domanda di partecipazione.

Le associazioni che intendano presentare domanda dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono chiedere di partecipare le Organizzazioni di volontariato:

a) iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, operanti nel territorio dell'Area Vasta e nel settore oggetto della convenzione;

b) in grado di assicurare, senza soluzione di continuità, la disponibilità e la presenza delle figure professionali a seconda della tipologia di seguito indicata:

- **Tipologia A:** coordinatore responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, psicologo, OSS, volontario con competenze socio-sanitarie;
- **Tipologia B:** coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere; volontario con competenze socio-sanitarie;
- **Tipologia C:** coordinatore/responsabile, psicologo, OSS, volontario con competenze socio-sanitarie.

c) che impiegano prevalentemente volontari propri e residenti nell'ambito territoriale dei Distretti Pesaro, Fano e Urbino e/o comunque della Provincia di Pesaro e Urbino.

È ammessa la partecipazione anche di organizzazioni di volontariato regolarmente istituite che, pur non avendo la forma giuridica di associazioni e quindi non essendo iscritte nel registro regionale, derivino dalla trasformazione di un'associazione di volontariato (es. fondazioni) e che:

- non perseguano scopi di lucro ed abbiano esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- le attività poste in essere siano riconducibili a quelle attività volte alla fornitura di beni e servizi di utilità sociale nello specifico campo dell'oncologia e che abbiano maturato un'esperienza pluriennale in tal campo;
- abbiano una struttura organizzativa ed operativa nel territorio di Pesaro, Fano e Urbino e/o comunque della Provincia di Pesaro e Urbino in grado di assicurare la disponibilità e la presenza delle figure professionali a seconda delle tipologie A o B o C sopra indicate.

Sulla base delle su esposte considerazioni, posto che la DGRM. n. 1081/2008 appare essere formulata nel senso di prevedere la possibilità di convenzionamento con Associazioni di Volontariato e, più in generale, con le "Organizzazioni del terzo settore", deve ritenersi possibile il convenzionamento tra l'Asur e tali organizzazioni per le attività di assistenza domiciliare integrata specialistica ai pazienti oncologici.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Chiunque interessato dovrà far pervenire la relativa domanda su carta semplice, **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 marzo 2014** presso l' Asur Marche - Area Vasta n. 1 Via Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU) specificando ogni informazione identificativa, nonché la data di iscrizione al registro regionale delle organizzazione del volontariato ed allegando:

a) statuto;

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



- b) elenco dei soci volontari con l'indicazione della residenza;**
- c) descrizione delle attività svolte e/o in svolgimento;**
- d) copia polizza assicurativa infortuni ed R.C.T. dei soci volontari;**
- e) auto-certificazione attestante la classificazione in Tipologia A, B o C (art. 8 della convenzione).**

Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarata la disponibilità ad instaurare con l'AV1 un rapporto convenzionale per le attività di assistenza domiciliare oncologica, da espletarsi secondo le modalità organizzative (Responsabilità organizzativa, criteri ammissibilità e numero di pazienti assistiti, gestione liste d'attesa) indicate nello schema di convenzione approvato con DGRM n. 1081/2008.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella scelta, l'AV1 si atterrà a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'organizzazione di volontariato, considerando in particolare:

- a) esperienze maturate nell'attività oggetto di convenzione;
- b) livelli quantitativi e qualitativi del personale volontario e dipendente;
- c) presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività.

ASPETTI ECONOMICI

L'AV 1 corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo omnicomprensivo in base alla tipologia di standard assistenziali forniti secondo le seguenti tipologie definiti dalla DGRM n.1081/2008 artt. 8 e 9:

- ◆ Tipologia A: 900,00 euro per ciascun paziente assistito;
- ◆ Tipologia B: 700,00 euro per ciascun paziente assistito;
- ◆ Tipologia C: 550,00 euro per ciascun paziente assistito.

L'Area Vasta 1 stabilirà, in base al proprio bacino di utenza, il numero massimo di pazienti assistibili, comunque nei limiti del tetto massimo di spesa annuo previsto.

Resta inteso, comunque, che il tetto complessivo di spesa non potrà essere superato, quindi, il rimborso delle prestazioni rese verrà assegnato in maniera semestrale, proporzionalmente al numero di pazienti assistiti.

Gli eventuali pazienti eccedenti il numero massimo degli assistibili dovranno essere presi in carico soltanto previa autorizzazione del Distretto competente e nella ipotesi di necessità di assistenza.

Infatti, tenuto conto della natura di associazione di volontariato, resta ferma la possibilità da parte dell'associazione di erogare assistenza con oneri proprio carico oltre il tetto di spesa.

Nella fattispecie, l'AV1 richiederà all'associazione che la prestazione sia rilasciata a titolo di liberalità.

DURATA CONVENZIONE

Tra l'Area Vasta 1 e le Organizzazioni di Volontariato sarà sottoscritta specifica convenzione per la durata di 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio ovvero, dalla data di effettivo affidamento dell'attività e comunque non oltre il 31/12/2014.

ALTRE INFORMAZIONI

Le Organizzazioni di Volontariato debbono assicurare gli aderenti che prestano attività volontaria contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Fano, 1 marzo 2014

Il Direttore AV 1
Dr.ssa Maria Capalbo

Per informazioni rivolgersi UOC URP Front Office Sistema delle Prestazioni Territoriali tel. 0721 882700 Azienda Sanitaria Unica Regionale e mail patrizia.gerboni@sanita.marche.it



CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA - DGRM N. 1081/2008

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 - 60132 Ancona - cod. fisc. e partita IV A 02175860424, AREA VASTA N.1 di Fano (d'ora innanzi denominata AV1), nella persona del Direttore di Area vasta n. 1 Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica in Fano presso la sede di Via Ceccarini 38, delegato alla stipula del presente atto con determina n. _____ del

E

L'Associazione Onlus _____ con sede in _____ legalmente rappresentata dal Presidente _____, il quale agisce in nome e per conto dell' Associazione medesima

PREMESSO CHE:

L'assistenza domiciliare sanitaria e socio - sanitaria ai pazienti terminali, l'assistenza territoriale residenziale e semi residenziale a favore dei pazienti terminali costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza, secondo quanto previsto dal D.P.CM 29 novembre 2001;

Il D.P.C. M 14 febbraio 2001, all'art. 3, comma 3, inserisce le prestazioni rivolte alla patologia terminale nelle "prestazioni socio - sanitarie ad elevata integrazione sanitaria";

La Legge 328/2001 ed i successivi decreti attuativi contengono importanti indicazioni alle Regioni finalizzate a raggiungere la piena integrazione tra interventi sanitari, socio - sanitari e quelli socio - assistenziali, soprattutto nell'ambito delle cure e assistenza domiciliari;

Al fine di creare una rete socio - sanitaria adeguata ad offrire un approccio completo alle esigenze della persona malata, il documento curato dal Comitato Ministero della Salute per le cure palliative (il modello organizzativo per la realizzazione della rete di cure palliative) sottolinea che "dovrà essere particolarmente stimolata e favorita l'integrazione della rete delle numerose Organizzazioni non - profit, in particolare di quelle del volontariato, attive da anni nel settore delle cure palliative, dell'assistenza domiciliare e negli hospice, nel rispetto di standard di autorizzazione/accreditamento tecnologici, strutturali e organizzativi precedentemente definiti a livello nazionale e regionale";

Al fine di garantire una risposta ottimale ai bisogni della popolazione regionale, che richiede cure domiciliari oncologiche (e delle loro famiglie), la Regione Marche, con DGRM n.1081 del 30.7.08 ha approvato uno schema di convenzione per regolare i rapporti tra le strutture del SSR e i soggetti no profit definendo anche gli aspetti economici in base alla tipologia assistenziale A, B, C per l'espletamento delle prestazioni sanitarie assicurate nell'ambito della assistenza domiciliare integrata specialistica ai pazienti oncologici.

Considerato che "l'integrazione, sia in termini di programmazione che di erogazione, dell'assistenza realizzata dalle risorse del SSR e degli EE.LL. con le reti sociali di solidarietà attraverso forme di collaborazione sviluppate dai soggetti presenti nel territorio " rappresentano una azione di efficienza ed efficacia del sistema sanitario e che il completamento della rete assistenziale degli Hospice ed il governo dell'assistenza domiciliare integrata oncologica contribuiscono alla riqualificazione dell' offerta insieme al processo di deospedalizzazione e conseguente recupero di risorse

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Nell'ambito dell'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a pazienti oncologici la AV1 si avvale della collaborazione della Associazione _____ per le attività oggetto di tale convenzione.

Le Associazioni di settore sono distinte per tipologie tecnico-organizzative come definite dall'articolo 8 della medesima in:

- Tipologia A,
- Tipologia B,
- Tipologia C.

La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi.

ART. 2 - LIVELLO DECISIONALE E RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni della AV1.

La associazione _____ collabora quindi con essa attraverso un rapporto funzionalmente subordinato.

Il livello operativo è distrettuale.

Il riferimento organizzativo per il piano di attività terapeutico ed assistenziale coincide con la sede distrettuale di assistenza del paziente.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) sono, pertanto a cura dell'UVI (Unità Valutativa Integrata distrettuale).

Il Medico di Medicina Generale, responsabile clinico del proprio paziente, fa parte integrante dell'UVI.

Un rappresentante della Associazione _____ partecipa alle attività dell'UVI per il specifico paziente in carico.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI

La richiesta di assistenza oncologica domiciliare può avvenire al Distretto territorialmente competente dai famigliari del paziente, dalle strutture sanitarie ed ospedaliere dai medici specialisti ma quella formale ammissione ed attivazione delle cure domiciliari competono al Medico di Medicina Generale e va trasmessa all'UVI ed è concordata con il soggetto convenzionato.

La presa in carico del paziente è a cura del Distretto competente, il quale garantisce la prevista assistenza a tutti coloro che vengono individuati dalla UVI quali casi in possesso dei requisiti per ricevere l'ADI (cure domiciliari), previa verifica dei criteri di ammissibilità di cui al successivo articolo 5.

Nel caso di indicazione da parte dei famigliari o delegati di una associazione di volontariato il servizio distrettuale contatterà la associazione di riferimento che a sua volta contatterà l'assistito e, nel domicilio di questi, con il MMG redige un (PAI).

Concordato il Piano di Assistenza Individuale -PAI-, la Associazione attiva nel più breve tempo possibile il servizio di assistenza, recandosi presso il domicilio (entro 24 ore).

L'UVI distrettuale valuta ed autorizza il setting assistenziale.

Nel caso di variazione del setting assistenziale, le tipologie A, B, C vanno ridiscusse ed approvate in UVI con un nuovo PAI.

ART. 4 - RAPPORTI CON LA U.O. ONCOLOGIA

Le strutture Oncologiche ospedaliere di riferimento del paziente, competenti per territorio, garantiranno la eventuale consulenza secondo quanto previsto dal Piano Assistenziale Integrato Individuale, allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero, garantendo allo stesso paziente la dimissione protetta.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIBILITA' E NUMERO DI PAZIENTI ASSISTITI

Criteri necessari e sufficienti per l' ammissibilità:

- a) Assenza, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al rallentamento della malattia;
- b) Presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance - status uguale o inferiore al 50% secondo la scala di Karnofsky;
- c) Sopravvivenza stimata non superiore a tre mesi.

L'AV 1 stabilirà, in base al proprio bacino di utenza, il numero massimo di pazienti assistibili, comunque nei limiti del tetto massimo di spesa previsto.

Il periodo di assistenza deve essere non inferiore ai 15 giorni e non superiore ad un anno. In caso di vita superiore ad un anno il paziente viene rinviato all'UVI per un nuovo eventuale PAI.

La Associazione, previa autorizzazione del Distretto, si impegna alla presa in carico degli assistiti che ne facciano richiesta anche in numero eccedente a quanto indicato nella previsione dell'avviso pubblico e le tariffe verranno proporzionalmente ripartite e rivalutate economicamente con eventuale abbattimento.

In ogni caso, le prestazioni effettuate dall'Associazione oltre il tetto di spesa, verranno erogate a titolo di liberalità e quindi nessun onere potrà essere richiesto all'AV 1.

ART. 6 - GESTIONE DELLE EVENTUALI LISTE DI ATTESA

Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero massimo di pazienti assistibili, ovvero nel caso che numerose richieste da soddisfare si concentrino in un breve arco di tempo, le conseguenti liste di attesa sono gestite direttamente dal Distretto, previo accordo con l' Associazione, secondo i seguenti criteri:

- a) gravità clinica;
- b) condizioni psico-socio familiari;
- c) data della domanda.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA AREA VASTA

La AV 1 si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di pianificazione degli interventi, di formazione e di supervisione degli operatori, nonché per ogni altra necessità logistica;
- b) assicurare il corretto funzionamento della UVI e la stesura del PAI per ciascun paziente, in tempi congrui;
- c) assicurare la fornitura di materiali sanitari e farmaci;
- d) provvedere con proprio personale all'erogazione delle prestazioni non oggetto della presente convenzione ma previste dal PAI, in forma integrata con le Associazione;
- e) promuovere e favorire la progressiva integrazione con gli Ambiti Territoriali, con particolare riferimento al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni.

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



ART. 8 - ONERI A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE

La Associazione si impegna ad:

- assicurare la disponibilità e la presenza delle seguenti figure professionali a seconda della tipologia di seguito indicata:
 - Tipologia A: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativi sta; infermiere, psicologo, OSS, volontario con competenze socio sanitarie;
 - Tipologia B: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere; volontario con competenze socio-sanitarie;
 - Tipologia C: coordinatore/responsabile, psicologo, OSS, volontario con competenze socio-sanitarie.

Per ogni tipologia (A, B, o C) deve essere garantito almeno un accesso settimanale, previa volontà concorde del paziente, per ogni figura professionale presente nella rispettiva tipologia. Il PAI disciplinerà ulteriori accessi. Il servizio è garantito sette giorni su sette, compresi i festivi ed i prefestivi;

- assicurare la reperibilità telefonica degli operatori professionali h 12 ore;
- assicurare la disponibilità e la presenza di personale volontario con competenze socio - sanitarie, adeguatamente formato, a supporto del paziente, dei familiari e degli operatori professionali;
- assicurare le prestazioni definite nel PAI;
- assicurare il monitoraggio delle prestazioni erogate trasmettendo informaticamente le stesse a questa AV, secondo il disciplinare dell'NSIS sui flussi informativi dell'ADI (FAR), in aderenza delle normative nazionali.

ART. 9 ASPETTI ECONOMICI

L'AV corrisponderà alla Associazione in ragione della classificazione A, B, C un contributo annuo onnicomprensivo pari a:

- Tipologia A Euro 900,00 per ciascun paziente assistito
- Tipologia B Euro 700,00 per ciascun paziente assistito
- Tipologia C Euro 550,00 per ciascun paziente assistito

Come già espresso al precedente articolo 5, le prestazioni effettuate dall'Associazione oltre il tetto di spesa, verranno erogate a titolo di liberalità e quindi nessun onere potrà essere richiesto all'AV 1.

ART. 10 - MONITORAGGIO DELL'ASSISTENZA

E' compito della AV 1, attraverso il proprio personale, verificare periodicamente le modalità di esecuzione del presente accordo.

In caso di gravi inadempienze o non rispetto di quanto previsto nella presente convenzione la AV 1, a suo insindacabile giudizio, ne può disporre l'immediata sospensione o risoluzione.

ART. 11 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

E' facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 120 giorni, che dovrà essere reso tramite raccomandata A.R..

E' fatta salva la facoltà della AV 1 di risolvere unilateralmente il contratto in caso di gravi inadempienze nelle modalità di svolgimento del servizio motivate dal Distretto e dalla UO. Oncologia o del Dirigente della UOC Front Office URP secondo quanto previsto dell'articolo precedente.

ART. 12 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di 12 mesi decorrenti dal 1° Gennaio ovvero, dalla data di effettivo affidamento dell'attività e fino al 31/12/2014.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro Competente è quello di Pesaro.

ART. 14 - NORME FINALI

Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Per la Associazione Onlus
Il Presidente

Per l'ASUR – AV 1
Il Direttore
Dr.ssa Maria Capalbo

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)